

DL 48/2025: DECRETO PAURA NON DECRETO SICUREZZA. PRODUCE UNA TORSIONE AUTORITARIA SENZA RISOLVERE I PROBLEMI

Con 163 voti a favore, 91 contrari e 1 astenuto, **la Camera ha approvato il decreto-legge n. 48 del 2025**, composto da 39 articoli, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

Il Partito Democratico non solo ha votato convintamente contro ma, insieme alle altre opposizioni, ha messo in campo tutti gli strumenti consentiti dal Regolamento della Camera per impedire, o almeno ritardare, l'approvazione di questo **provvedimento, considerato profondamente ingiusto, sbagliato e dannoso**.

Un provvedimento **che non ha nulla a che vedere con la sicurezza** dei cittadini, che **restringe gli spazi di libertà, crea squilibri** nel codice penale, produce una **torsione autoritaria e illiberale** all'interno del nostro ordinamento, criminalizza il dissenso e **non investe un solo euro in prevenzione**.

Ancora una volta di fronte ai problemi dei cittadini il governo Meloni mette in campo la solita inutile ricetta: più carcere e nuove fattispecie di reati.

Questo decreto ha il discutibile pregio di condensare al suo interno gli errori, le forzature, gli strappi costituzionali e gli obbrobri giuridici che la maggioranza di centrodestra ha prodotto in questi quasi tre anni di legislatura.

Non solo, infatti, il provvedimento è **l'ennesimo decreto-legge privo di quei requisiti straordinari di necessità e urgenza** previsti dall'articolo 77 della Costituzione, ma il governo lo ha utilizzato per compiere un vero e proprio **scippo ai danni del Parlamento**.

Infatti, a **settembre 2024 la Camera aveva approvato un disegno di legge** ([il cd ddl Sicurezza](#)) il cui **contenuto è di fatto sovrapponibile** a quello di questo decreto. Il disegno di legge era poi passato all'esame del Senato dove le Commissioni competenti avevano concluso l'esame in sede referente a marzo 2025. A quel punto, **con un colpo di mano, l'11 aprile 2025 il governo ha approvato questo decreto-legge n. 48**, sottraendo la materia alla discussione del Parlamento, calpestando la funzione legislativa delle Camere e il principio di separazione dei poteri sancito dalla Costituzione.

Come se non bastasse, **la maggioranza di centrodestra**, durante la discussione del decreto in commissione alla Camera, **ha messo una doppia tagliola**, sulla discussione sugli emendamenti e sulle dichiarazioni di voto, impedendo così una analisi del testo appropriata. Su questo grave episodio, le opposizioni hanno **scritto una lettera al Presidente della Camera** denunciando quanto accaduto.

Durante la dichiarazione di voto sulla pregiudiziale di costituzionalità, Debora Serracchiani ha detto: “Francamente, dopo 14 mesi, dopo un centinaio di sedute, dopo un’attività così lunga e meditata, che ci fosse questa necessità ed urgenza, ci sembra a dir poco incredibile e surreale. Ma ce lo ha chiarito il Ministro dell’Interno, il Ministro Piantedosi, quando ci ha detto che il motivo per cui il disegno di legge, per la prima volta nella storia della Repubblica, è stato **trasformato in un decreto-legge** è perché c’era da dare un po’ **più di fretta** a tempi che erano diventati troppo lunghi, cioè a dire: **è servito per aggirare il dibattito parlamentare**. (...) Oggi per la prima volta nella storia della Repubblica siamo di fronte ad un disegno di legge che viene trasformato in un decreto-legge perché si vuole aggirare il dibattito parlamentare. Questa è una **regressione democratica**, questa è una lesione dei principi democratici”.

Il contenuto del decreto, tuttavia, è ancora peggiore del modo attraverso il quale è stato approvato in prima lettura.

Durante la **dichiarazione di voto finale**, **Elly Schlein** ha detto rivolgendosi al governo e alla sua maggioranza: “siete riusciti nell’impresa, non facile, di **mettere d’accordo giuristi, magistrati e avvocati penalisti**. Tutti accomunati nelle critiche a questo provvedimento. Con l’Unione delle Camere penali a sintetizzare efficacemente che **peggio del disegno di legge sulla sicurezza c’è solo il decreto-legge sulla sicurezza**”.

Il PD, durante il dibattito alla Camera, ha più volte sottolineato come questo provvedimento, nonostante il nome, **non migliori affatto la sicurezza dei cittadini**. Che quella della destra è pura **propaganda politica**. E al termine delle votazioni ha mostrato cartelli di protesta, insieme alle altre opposizioni, denunciando che questo è **soprattutto un decreto Paura**.

Il governo, infatti, **soffia sulle paure dei cittadini senza risolvere i problemi, crea nemici sempre nuovi** per mascherare i propri fallimenti, si illude che basti alzare le pene, creare nuove fattispecie di reato, riempire ancor di più le carceri, per migliorare il Paese.

Solo questo decreto, ultimo in ordine di tempo, **crea 14 nuovi reati e prevede 9 nuove aggravanti**.

In questi quasi tre anni di governo Meloni la destra ha aggiunto al codice penale **48 nuovi reati, per un totale di 417 anni di carcere**. Ma è appunto un’illusione, un gioco di prestigio sulla pelle dei più deboli e dei più fragili, in molti casi un semplice esercizio di retorica propagandistica.

Questo decreto, in realtà, **certifica il fallimento del governo proprio sul tema della sicurezza**.

Non aggredisce le cause sociali ed economiche, non investe risorse nella prevenzione, non aumenta gli organici delle forze dell’ordine, non aiuta i comuni ad affrontare i problemi legati alla marginalità e al degrado, non ha una visione su come risolvere le criticità presenti sul territorio nazionale.

Alimenta paure, senza migliorare la vita di nessuno.

Durante la dichiarazione sul voto di fiducia, **Matteo Mauri** ha detto che “in questo decreto ci sono solamente **norme inumane, liberticide o completamente inutili** e spesso e volentieri interviene su questioni che già avevano una propria legge. (...) Questo non è

solamente il modo sbagliato per governare, ma **è proprio un'idea sbagliata di società, dove prevale la logica securitaria.** (...) Questa è una risposta che, oltre che essere sbagliata, è inefficace. Perché, la sicurezza si costruisce su due pilastri: uno è quello della repressione e del controllo, tipica delle Forze dell'ordine, ma l'altro è quello della prevenzione, della prevenzione sociale, del lavoro dei comuni, degli enti locali e della prevenzione comunitaria. Non si riuscirà mai a garantire sicurezza, se non c'è una tenuta sociale forte. Ma **invece di rispondere alle paure, alle ansie, voi le cavalcate.** A voi non frega assolutamente niente di andare incontro a quei bisogni, voi **volete solamente strumentalizzarli**, per questo li amplificate e per questo provate a fare anche un'operazione disgustosa e vergognosa, e cioè provare a rappresentare l'opposizione, come complici morali dei delinquenti. Vergognatevi! (...) Voi, in questo provvedimento, producete un danno vero alla qualità della democrazia nel nostro Paese. Il blocco stradale non parla dei blocchi stradali e non parla di chi deve andare al lavoro o a scuola! Il blocco stradale sta dicendo una cosa: statevene a casa, perché altrimenti, **se protestate, se alzate la testa, se alzate la voce, vi mettiamo in galera.** (...) **Questa è la vostra idea:** una società in cui la sera tutti si chiudono in casa, perché tutti hanno paura di dire quello che pensano. Questa si chiama repressione del dissenso. Questa è una cosa di una gravità straordinaria di cui là fuori finalmente si stanno accorgendo e che ci troverà **sempre in primissima fila per impedirvi di mettere in campo questo progetto!**".

Questo provvedimento **ha la sicurezza solo nel nome.** La sicurezza è un bene costituzionale, e non si esaurisce con l'ordine pubblico ma comprende anche la prevenzione dei fenomeni criminogeni.

Il decreto dà l'impressione, invece, di voler soltanto piantare qualche bandierina ideologica per semplice propaganda.

Troviamo **pene più severe per l'occupazione di immobili di quanto non sia previsto per l'adescamento di minori.**

Il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo passa dall'essere un illecito amministrativo a **un illecito penale.**

Si pensa di migliorare la sicurezza del Paese mandando in carcere i ragazzi che manifestano pacificamente per il clima o i lavoratori che protestano contro i licenziamenti?

Si abolisce l'obbligo – che era presente perfino nel codice firmato dal guardasigilli fascista Alfredo Rocco – di rinviare l'esecuzione della pena nel caso di **donna incinta o con figli di età inferiore a un anno** di vita. **Da obbligatorio, dunque, il rinvio diveniva facoltativo**, ovvero soggetto alla decisione del giudice che caso per caso dovrà valutare il rischio che la donna torni a commettere reati. **Si cancella, così, il principio del superiore interesse del minore.** La donna in gravidanza o appena divenuta madre, una volta condannata, potrà iniziare da subito a scontare la propria pena. La novità la seguente: se il bambino ha meno di un anno di età, la donna dovrà andare obbligatoriamente in un Icam (Istituto a custodia attenuata per detenute madri). Se il bambino ha tra un anno e tre anni di età, potrà andare in un Icam oppure, se le ragioni di sicurezza lo richiedono, in un carcere ordinario. Per la prima volta in assoluto **si apre alla possibilità che il bambino venga separato da sua madre.** Il decreto prevede infatti che la donna che non si comporta a dovere (compromette l'ordine o la sicurezza dell'istituto, diciture – di cui il decreto è pieno – sufficientemente vaghe

da permettere qualsiasi arbitrio) mentre è sottoposta alla custodia cautelare in un Icam possa venire trasferita in un carcere ordinario senza suo figlio.

Alcuni numeri aiutano a capire meglio la portata del fenomeno: ad aprile 2025 **erano 11 i bambini che vivevano in carcere con le loro 11 madri detenute**. Undici.

Un governo che invece di risolvere il problema di undici bambini in carcere, fa un decreto annunciando di migliorare la sicurezza degli italiani mandando altre madri con figli piccolissimi in carcere, cos'è se non **un governo disumano schiavo della propaganda?**

Il decreto, inoltre, prevede **l'aggravante di luogo** – che è un caso unico nella storia del nostro diritto penale – per cui i reati saranno più gravi se compiuti **all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie** o delle metropolitane. Tra l'altro lasciando un elemento di indeterminatezza (nelle immediate adiacenze) che produrrà confusione, arbitrio e disparità di trattamento.

Prevede, poi, un'ulteriore aggravante in caso di resistenza a pubblico o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di **un'infrastruttura strategica**. Stabilisce un'ulteriore aggravante qualora il reato venga commesso in carcere e – per la prima volta nel nostro ordinamento – **punisce la resistenza passiva, pacifica e non violenta nelle carceri**.

Carceri, che come ha fotografato [il rapporto 2025 di Antigone](#) sono al collasso, al punto di non ritorno: oltre 62mila detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 51.280 posti. Il tasso medio effettivo di affollamento è del 133%. In due anni la capienza effettiva è calata di 900 posti, mentre le presenze sono aumentate di oltre 5mila unità. Delle 189 carceri italiane, quelle con un **tasso di affollamento uguale o superiore al 150% sono ormai 58**.

Sono 611, di cui 27 ragazze, **i giovani detenuti** nelle carceri minorili italiane. Alla fine del 2022 le presenze erano 381 e alla fine del 2024 raggiungevano le 587 unità, con una **crescita record del 54% in due anni**.

Nel 2024 sono stati almeno **91 i casi di suicidi** commessi dai detenuti in carcere. E sono state complessivamente **246 le persone che hanno perso la vita nel corso della loro detenzione**. L'emergenza morti in carcere non dà segni di arresto. Anzi, continua a peggiorare. **Tra gennaio e maggio 2025** sono stati almeno **33 i casi di suicidi** commessi in carcere. In trenta istituti sui 95 visitati c'erano celle in cui **non erano garantiti tre metri quadri** calpestabili per ogni persona.

La risposta del governo Meloni a questa emergenza è ancora carcere, più carcere, più reati.

Preoccupa è anche l'articolo 31 del decreto, che estende i **poteri dei servizi segreti**, senza adeguati contrappesi democratici.

Infine, in preda ad una furia ideologica, questo decreto **distrugge completamente la filiera della canapa industriale**. Ne vieta infatti l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna.

Parliamo di **oltre 3mila imprese e 30mila lavoratori**. Un comparto che vale un miliardo di fatturato annuo diventa fuorilegge e viene **spazzato via senza un confronto**, senza un

periodo di transizione, senza alcuna valutazione seria né delle conseguenze economiche, né della coerenza con il diritto europeo.

Tutti gli emendamenti del PD e delle altre opposizioni sono stati respinti, tutti gli ordini del giorno del PD e delle altre opposizioni bocciati.

In compenso la maggioranza di centrodestra ha **approvato un ordine del giorno per istituire un tavolo tecnico sulla castrazione chimica**. Un grave scivolamento verso pratiche che richiamano pene corporali, in palese contrasto con la Costituzione e i principi dello Stato di diritto. Stiamo scivolando verso **scorciatoie di stampo medievale**.

Nella sua [**dichiarazione di voto finale, Elly Schlein**](#) ha detto che “A voi di dare risposte alle paure non interessa nulla. Vi interessa alimentarle per puntare a un consenso facile, un’arma di **distrazione di massa mentre tagliate la sanità pubblica, tagliate la scuola pubblica**, tagliate le università e bloccate il salario minimo. **Un bieco populismo penale**, che agisce sempre il giorno dopo, senza alcuna reale deterrenza e senza alcuna prevenzione, colpendo in questo modo le basi dello Stato di diritto e colpendo la manifestazione anche pacifica del dissenso. Basta mettere in fila alcuni di questi titoli e vi chiedo: **che sicurezza è sbattere bambini piccolissimi in carcere** insieme alle madri detenute, cose che nemmeno il codice Rocco faceva? **Che sicurezza è dare fino a 2 anni a chi usa il proprio corpo pacificamente per manifestare dissenso** in un blocco stradale? Che sicurezza è equiparare la resistenza passiva in carcere all’aggressione violenta? Avete previsto per l’occupazione di immobili pene più severe del reato di adescamento di minori. Con questo decreto, lo stesso identico reato è punito più duramente se compiuto in una stazione ferroviaria o 100 metri più in là. Per la vostra ideologia avete anche inferto un colpo letale a un settore produttivo importante, come quello della cannabis light, mettendo a rischio migliaia di imprese e 30.000 lavoratori e lavoratrici. **Volete moltiplicare i CPR, luoghi che andrebbero chiusi perché vedono costanti violazioni di diritti** fondamentali, mentre quelli esistenti – vi do questa notizia – non sono nemmeno pieni. E lo avete fatto, forse, per coprire il vostro **misero fallimento in Albania**, dove avete deciso, anche se non sono pieni, di crearne un altro, spendendo e **buttando via 800 milioni** di euro degli italiani, che potevate investire per assumere medici e infermieri. Venite a parlare di sicurezza e intanto **avete mandato le Forze dell’ordine a badare a una prigione vuota** in Albania. (...) Quello che voi fingete di non capire è che **la società più sicura è quella più inclusiva, che non discrimina e marginalizza nessuno**, che non lascia indietro nessuno, che non mette in competizione i più poveri per un tozzo di pane, ma **assicura una casa, un lavoro e un salario dignitoso** per tutti mentre voi cancellate il sostegno contro la povertà e mentre bloccate il salario minimo a 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri, anche se lavorano in questo Paese. Voi **continuerete a contrapporre sicurezza, libertà e umanità**. Noi invece sappiamo che è possibile e, anzi, che è **doveroso**, per chi sta al governo e siede nelle istituzioni, **tenerle insieme: sicurezza, libertà e umanità**. Voi siete forti con i deboli e deboli con i forti. Per voi la povertà stessa è una colpa individuale. Giustizialisti solo con i poveri – poveracci – e con chi è diverso, ipergarantisti con i criminali che però hanno i colletti bianchi. Questi siete voi!”

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario” [AC 2355](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia.

Gli interventi dei deputati del Gruppo PD-IDP in discussione generale ([Seduta n. 485 di lunedì 26 maggio 2025](#)), sulla [fiducia](#) e sull'esame degli ordini del giorno (Sedute n. [486 di martedì 27 maggio 2025](#) e n. [487 di mercoledì 28 maggio 2025](#)), e le [dichiarazioni di voto finale](#).

SINTESI DELL'ARTICOLATO

CAPO I – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA

Modifiche al codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica (art.1)

L'articolo 1 modifica il codice penale introducendo nuove fattispecie di reato in materia di detenzione di **materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo** e di divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di **sostanze esplosive** o tossiche ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello Stato.

Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo (art. 2)

L'articolo 2, modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di **prescrizioni penali in caso di violazioni delle norme per il noleggio di autoveicoli per la finalità di prevenzione del terrorismo**, con l'obiettivo di colmare alcune lacune interpretative.

Documentazione antimafia (art. 3)

L'articolo 3 reca alcune **modifiche al codice antimafia** (D.lgs 159/2011) in materia di documentazione antimafia **riferita ai contratti di rete** e di non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia.

Modifiche all'articolo 3 del codice antimafia (D.lgs 159/2011) in materia di avviso orale (art. 4)

L'articolo 4 interviene sulla disciplina delle **misure di prevenzione**, attribuendo **al tribunale in composizione monocratica** la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di **utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari** ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.

In particolare, la modifica riguarda **il comma 6-bis dell'art. 3 del d.lgs 159/2011** (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), introdotto dall'art. 5 del DL 123/2023, convertito con modificazioni dalla legge 159/2023 e recante «*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*». Oggetto dell'intervento normativo è la **procedura di applicazione dei divieti connessi alla misura di prevenzione dell'avviso orale**.

Benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata (art. 5)

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di **condizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata**, con particolare riferimento all'esclusione dai benefici dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale.

Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 2-*quinquies* del DL 151/2008 (convertito con modifiche dalla legge 186/2008).

Identità di copertura a protezione di collaboratori e testimoni di giustizia (art. 6)

L'articolo 6 introduce **alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia**, in particolare per quanto concerne il rilascio e l'utilizzo di documenti e identità fiscali di copertura.

Disposizioni in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e di amministrazione di beni sequestrati e confiscati (art. 7)

L'articolo 7, da un lato, reca **disposizioni in materia di impugnazione contro le misure di prevenzione personali** e, dall'altro, in materia di **gestione delle aziende sequestrate e confiscate**, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (art. 8)

L'articolo 8 **modifica la definizione di “articolo pirotecnicco”**, contenuta nella normativa che disciplina la libera circolazione di tali beni.

Con tale modifica, l'ordinamento interno viene **adeguato alla nuova definizione dell'Unione europea di articolo pirotecnico**, introdotta nell'anno 2021.

Secondo tale nuova definizione, gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono **riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto ma al prodotto medesimo**.

Revoca della cittadinanza (art. 9)

L'articolo 9 interviene sulle ipotesi di **revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo** ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (art. 10-bis, legge 91/1992) stabilendo che **non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza** ovvero non ne possa acquisire altra.

Al contempo, **si estende da tre a dieci anni** dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine **per poter adottare il provvedimento di revoca**.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Disposizioni per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui (art 10)

L'articolo 10 **introduce il reato di occupazione arbitraria di immobile** destinato a domicilio altrui (o delle relative pertinenze) e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la conseguente reintegrazione nel possesso.

A tal fine, prevede l'inserimento nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro il patrimonio (Libro II, Titolo XIII), del **nuovo articolo 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui)** e **nel codice di procedura penale del nuovo articolo 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile)**.

Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa (art. 11)

L'articolo 11 introduce una **nuova circostanza aggravante** comune **e reca ulteriori modifiche** al codice penale per la repressione del fenomeno delle **truffe** nei confronti delle persone anziane.

Più nel dettaglio, **il comma 1 introduce nell'articolo 61 c.p.** (nuovo numero 11-decies del comma 1) la **nuova circostanza aggravante** comune dell'aver **commesso il fatto all'interno nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie** o delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri. Tale circostanza si applica ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio.

Il comma 2 incide sull'articolo 640 c.p. (rubricato "Truffa"), prevedendo la **soppressione del numero 2-bis, secondo comma, relativo all'aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona**, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare

la pubblica o privata difesa (cd. minorata difesa, di cui all'articolo 61, numero 5 del codice penale). All'età avanzata della vittima del reato di truffa, infatti, era attribuito rilievo mediante il rinvio a tale circostanza aggravante comune. Il comma 2 prevede, tuttavia, la contestuale introduzione di un nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p., recante una specifica ipotesi di truffa aggravata. Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal sopprimendo numero 2-bis, alla quale viene ora attribuito autonomo rilievo, nonché un corrispondente inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio. Si prevede, infatti, la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 700 a euro 3.000.

Modifica all'art. 635 c.p. in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni (art. 12)

L'articolo 12 modifica il terzo comma dell'art. 635 c.p. al fine di **prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento** in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.

L'articolo interviene sull'art. 635 c.p. (*Danneggiamento*), modificando il terzo comma e prevedendo che qualora il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sia commesso con violenza alla persona o minaccia si applichi la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e della multa fino a 15.000 euro.

Divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze di trasporto, di sospensione condizionale della pena e in materia di flagranza differita (art. 13)

L'articolo 13 reca disposizioni finalizzate ad **estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane** (DACUR, c.d. Daspo urbano).

Viene introdotta, inoltre, l'osservanza del **divieto di accesso**, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti, **come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena**.

La disposizione **estende infine l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita** anche al reato di cui all'art. 583-quater c.p. (*Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali*).

Blocco stradale e ferroviario (art. 14)

L'articolo 14 prevede che sia **punito a titolo di illecito penale – in luogo dell'illecito amministrativo**, attualmente previsto – **il blocco stradale o ferroviario** attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

Prima delle modifiche contenute in questo decreto, l'art. 1-bis puniva con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000** la condotta di ostruzione, con il proprio corpo, della strada ordinaria al fine di impedire la libera circolazione.

Esecuzione penale nei confronti di detenute madri (art. 15)

L'articolo 15, comma 1, modifica gli articoli 146 e 147 c.p. **rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio** dell'esecuzione della pena **per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno** e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Inoltre è previsto che **l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio**, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.

Il comma 2 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo che dispone la **custodia cautelare in carcere nei confronti delle detenute** in istituti a custodia attenuata per detenute madri che evadano, tentino di evadere o commettano atti che compromettono l'ordine e la sicurezza.

I commi da 3 a 7 intervengono su alcuni aspetti relativi alla **custodia cautelare presso un ICAM** e i relativi adempimenti, anche nei casi di arresto e fermo o di giudizio direttissimo, coordinandone la disciplina con le modifiche apportate alla disciplina dell'esecuzione della pena.

Il comma 8 prevede **che il governo presenti alle Camere una relazione annuale** sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni.

Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio (art. 16)

L'articolo 16 introduce **modifiche al reato di impiego di minori nell'accattonaggio**.

Il comma 1, lett. a) della disposizione in esame incide sul primo comma dell'articolo 600-octies c.p., prevedendo che sia **punito l'impiego nell'accattonaggio di minori fino ai sedici anni di età** (non più fino ai quattordici anni) e **innalzando la pena per tali condotte da uno a cinque anni** di reclusione, in luogo dei tre anni attualmente previsti come massimo edittale.

Assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana (art. 17)

L'articolo 17 **estende anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana** in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. **pre-dissesto**) e che abbiano sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, **l'autorizzazione ad assumere 100 vigili urbani** per ciascun Comune.

L'autorizzazione era già prevista dal DL 39/2024 per le città metropolitane siciliane che hanno terminato il periodo di risanamento, ovvero il Comune di Catania; la norma in esame prevede di fatto l'estensione dell'autorizzazione alle assunzioni anche al Comune di Palermo.

Disposizioni in materia di coltivazione e filiera agroindustriale della canapa (art. 18)

L'articolo 18 introduce il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa L.*), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati.

Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al **Titolo VIII del DPR 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti** e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Il predetto divieto **non ricomprende la produzione agricola di semi** destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione.

CAPO III – MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124

Disposizioni in materia di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (art. 19)

L'articolo 19 reca una serie di **modifiche al codice penale**. In particolare, ai delitti di “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” (art. 336 c.p.) e di “resistenza a un pubblico ufficiale” (art. 337 c.p.), viene introdotta una circostanza aggravante se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Inoltre, viene introdotta un'ulteriore circostanza aggravante all'art. 339 c.p., qualora i delitti di “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” (art. 336 c.p.), di “resistenza a pubblico ufficiale” (art. 337 c.p.) e di “violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti” (art. 338), sono commessi al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni (art. 20)

L'articolo 20 modifica l'art. 583-quater c.p., introducendo la **nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale** o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.

Dotazione di videocamere alle Forze di polizia (art. 21)

L'articolo 21 al comma 1 **consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza** indossabili nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno.

Il comma 2 rende possibile **l'utilizzo della videosorveglianza nei luoghi** e negli ambienti in cui vengono **trattenute persone** sottoposte a restrizione della libertà personale. Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo. Il comma 4 individua le relative fonti di copertura finanziaria.

Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 22)

L'articolo 22 reca disposizioni concernenti il **riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti** di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, **indagati o imputati nei procedimenti** riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.

Il beneficio è riconosciuto a decorrere dal 2025. Tale beneficio non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento.

È fatta salva la rivalsa delle somme corrisposte in caso di accertamento della responsabilità con dolo del beneficiario.

Sono **comunque previsti alcuni casi di esclusione della rivalsa** con riferimento alle somme anticipate. La disposizione reca altresì un'autorizzazione di spesa nel limite di 860.000 euro a decorrere dal 2025 e provvede alla copertura degli oneri.

Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate (art. 23)

L'articolo 23 reca disposizioni concernenti il **riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute dal personale delle Forze armate**, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di e ai figli superstiti del dipendente deceduto. Il beneficio è riconosciuto a decorrere dal 2025. Tale beneficio non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento.

È fatta salva la rivalsa delle somme corrisposte in caso di accertamento della responsabilità con dolo del beneficiario. Sono **comunque previsti alcuni casi di esclusione della rivalsa** con riferimento alle somme anticipate. La disposizione reca altresì un'autorizzazione di spesa nel limite di 120.000 euro a decorrere dal 2025 e provvede alla copertura degli oneri.

Tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche art. 24)

L'articolo 24 introduce **modifiche all'articolo 639 c.p.**, relativo al **reato di deturpamento e imbrattamento** di cose altrui, per salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche.

Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a), intervenendo sul secondo comma dell'articolo 639 c.p., prevede che, ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la precipua finalità di “ledere l'onore, il prestigio o il decoro” dell'istituzione alla quale appartengono, **si applichi la pena della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa** da 1.000 a 3.000 euro.

La lettera b) interviene in tema di recidiva, introducendo al terzo comma dell'articolo 639 c.p. la previsione per cui, nei casi di recidiva per deturpamento e imbrattamento di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, **si applichi la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa fino a 12.000 euro**.

Inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale (art. 25)

L'articolo 25 reca **un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell'articolo 192 del codice della strada**, di cui al d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, con particolare **riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale** che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo.

Rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari (art. 26)

L'articolo 26, modificando alcune disposizioni del codice penale, **introduce un'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi**, applicabile se il fatto è commesso **all'interno di un istituto penitenziario** o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; nonché, il **delitto di rivolta** all'interno di un istituto penitenziario, di cui al nuovo art. 415-bis c.p.

La fattispecie punita ai sensi dell'art. 415 c.p. consiste nell'istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero **all'odio fra le classi sociali**, punita con la **reclusione da 6 mesi a 5 anni**.

L'aggravante di nuova introduzione prevede che la **pena sia aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario** o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; si tratta dunque di un'aggravante ad effetto comune, che comporta **l'aumento della pena fino ad un terzo**.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame introduce nel codice penale un **nuovo articolo 415-bis**, rubricato *“Rivolta all'interno di un istituto penitenziario”*.

Le condotta che integra la fattispecie di reato ivi prevista (primo comma) è quella di **partecipazione ad una rivolta, mediante:**

- **atti di violenza** o minaccia;
- **resistenza all'esecuzione** degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

Ai fini dell'integrazione del nuovo reato, **taI condotte devono essere poste in essere da tre o più persone riunite**.

La disposizione in esame **qualifica, inoltre, espressamente le condotte di resistenza passiva**, quali le condotte che impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza, tenendo conto del numero delle persone coinvolte e del contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.

La pena base è la **reclusione da 1 a 5 anni**.

Il secondo comma del nuovo art. 415-bis **punisce, altresì, le condotte di promozione, organizzazione o direzione della rivolta**, con la reclusione **da 2 a 8 anni**.

Inoltre, sono previste **alcune aggravanti che comportano un aumentano della pena**:

- la partecipazione alla rivolta **con uso di armi** è punita con la reclusione da 2 a 6 anni; **l'aver promosso**, organizzato o diretto la rivolta con uso di armi è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (terzo comma);
- **se dal fatto deriva, non volutamente, una lesione personale grave** o gravissima la pena è della reclusione da 2 a 6 anni per chi ha partecipato alla rivolta, da 4 a 12 anni per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta (quarto comma);
- **se dal fatto deriva, non volutamente, la morte**, la pena è della reclusione da 7 a 15 anni per chi ha partecipato alla rivolta, da 10 a 18 anni per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta (quarto comma).

Sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, nonché semplificazione delle procedure per la loro realizzazione (art. 27)

L'articolo 27 introduce **un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente** da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti **nei centri di trattenimento per i migranti**.

Si prevede, inoltre, **l'estensione della disciplina speciale** relativa alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, **anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento** e il ripristino **dei centri** esistenti.

Più nel dettaglio il comma 1 **modifica l'articolo 14 del TU immigrazione** (D.lgs n. 286 del 1998). È introdotto, in primo luogo, il **nuovo comma** (7.1) il quale punisce con la pena della **reclusione da uno a quattro anni** chiunque – durante il trattenimento in una delle strutture di cui al medesimo art. 14 (*centro di permanenza per i rimpatri*), di cui all'articolo 10-ter (*punti di crisi*) del citato testo unico immigrazione – mediante **atti di violenza o minaccia** o mediante **atti di resistenza, anche passiva**, all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, posti in essere da tre o più persone riunite, partecipa a una rivolta.

La pena della reclusione è aumentata – da un anno e sei mesi a cinque anni – **nei confronti di coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta**.

Licenza, detenzione e porto di armi per gli agenti di pubblica sicurezza non in servizio (art. 28)

L'articolo 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a **portare senza licenza alcune tipologie di armi** quando non sono in servizio.

Tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione (articolo 29)

L'articolo 29 **estende l'applicabilità delle pene** previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione **per i capitani** delle navi, italiane o straniere, **che non obbediscano all'intimazione di fermo** di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse, al naviglio della Guardia di Finanza impiegato in attività istituzionali (comma 1).

Prevede inoltre la **reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera** che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e ispezione delle carte e dei documenti di bordo e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale (comma 2).

Tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali (art. 30)

L'articolo 30 è finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, e a tale scopo integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, per prevedere la **non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti** contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del codice penale.

Potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza (art. 31)

L'articolo 31, in primo luogo, rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge 7/2015 (e, per effetto di successive proroghe, vigenti fino al 30 giugno 2025), per il **potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza**, in materia di:

- **estensione delle condotte di reato scriminabili**, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo;
- **attribuzione della qualifica di agente** di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione **a personale militare impiegato** nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza;

- **tutela processuale** in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni;
- **possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati**, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Inoltre, vengono introdotte nuove disposizioni, sempre riguardanti l'attività informativa, concernenti:
- **la previsione di ulteriori condotte di reato per finalità informative, scriminabili**, concernenti la direzione o l'organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest'ultimo introdotto dall'articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplosive;
- **la possibilità di richiedere informazioni e analisi finanziarie** alla Guardia di finanza e alla DIA per il contrasto al terrorismo internazionale.

Disposizioni in materia di forniture di servizi di telefonia mobile (art. 32)

L'articolo 32, **modifica**, in primo luogo, **l'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche** (D.lgs n. 259 del 2003) e prevede la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio** o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a **vendere schede SIM non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti**, di cui all'articolo 98-*undetries*.

In secondo luogo, apporta **modifiche all'articolo 98-*undetries*** del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel dettaglio, con riferimento alla conclusione di contratti il cui oggetto sia un servizio per la telefonia mobile (contratti pre-pagati o in abbonamento), viene **previsto che al cliente, che sia cittadino di Paese fuori dall'Unione europea**, sia richiesto il documento che attesti il **regolare soggiorno** in Italia, o del **passaporto** o **documenti di viaggio equipollenti** o documenti di riconoscimento che siano in corso di validità.

Per il caso in cui il **cliente lo abbia smarrito** o gli sia stato sottratto, è necessario fornire copia della denuncia di smarrimento o furto.

Infine, al citato articolo 98-*undetries* viene **aggiunto il comma 1-ter**, ai sensi del quale ai condannati per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), commesso con la finalità di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile, si applica altresì la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA

Sostegno agli operatori economici vittime dell'usura (art. 33)

L'articolo 33 istituisce un **albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura** ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme

fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti.

CAPO V – NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Modifiche alla concessione di benefici ai detenuti (art. 34)

L'articolo 34 reca **modifiche all'ordinamento penitenziario** volte a:

- **ricomprendere l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta** all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei **reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza** di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
- istituire un **termine di 60 giorni** entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti ricevute.

Attività lavorativa dei detenuti (art. 35)

L'articolo 35 consente la **concessione dei benefici previsti** dalla legge n. 193 del 2000 a favore delle aziende pubbliche o private **che impieghino detenuti anche per il lavoro svolto all'esterno** degli istituti penitenziari.

La modifica recata dal comma 1 dell'articolo 35 è volta ad **estendere il perimetro delle agevolazioni previste** per il lavoro dei detenuti dalla legge n. 193 del 2000, disponendo che si applichino anche:

- alle **attività lavorative svolte all'esterno** degli istituti penitenziari;
- **ai detenuti** o internati ammessi al lavoro esterno.

Apprendistato professionalizzante per i detenuti (art. 36)

L'articolo 36 **estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati** e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

In particolare, la disposizione in esame interviene sull'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*), che prevede le disposizioni finali in materia di apprendistato, estendendo, al comma 4, la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 354/197534 (comma 1).

Organizzazione del lavoro dei detenuti (art. 37)

L'articolo 37 autorizza il governo ad apportare **modifiche al regolamento** di cui al DPR n. 230 del 2000 (*norme sull'ordinamento penitenziario*), in materia di **organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario**, sulla base dei criteri esplicitamente indicati.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Clausola di invarianza finanziaria (art. 38)

L'articolo 38 **reca la clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del disegno di legge in esame **non devono derivare nuovi o maggiori oneri**.

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono pertanto all'attuazione delle norme in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore (art. 39)

L'articolo 39 dispone che il **decreto-legge** in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque **vigente dal 12 aprile 2025**.

Ai sensi dell'articolo 1 del **disegno di legge di conversione** del decreto, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) **entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 2355](#)

Prima lettura Senato

[AS 1509](#)

[Legge 9 giugno 2025, n. 80](#)

"Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario"

[Testo coordinato del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	5 (100%)	0 (0%)
AVS	0 (0%)	9 (100%)	0 (0%)
FDI	86 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	3 (100%)	0 (0%)
LEGA	42 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	23 (100%)	0 (0%)
MISTO	0 (0%)	2 (66,7%)	1 (33,3%)
NM-M	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	49 (100%)	0 (0%)